

Deliberazione della Giunta Regionale 14 giugno 2021, n. 6-3366

Anticipazione sociale indennità di cassa integrazione guadagni straordinaria. Proroga in sanatoria del protocollo d'intesa, di cui alla D.G.R. 1-35 del 01.07.2019, con Banca INTESASANPAOLO S.p.A. e le Organizzazioni sindacali CGIL CISL UIL e disposizioni sulla spesa complessiva, a parziale modifica della D.G.R. 1-2739 del 08.01.2021.

A relazione dell'Assessore Chiorino:

Premesso che:

- le recenti disposizioni normative hanno integrato ed incrementato le fattispecie di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) e l'attuale situazione di crisi economica vede ancora, nell'ambito territoriale regionale del Piemonte, diverse realtà imprenditoriali fruire di tale strumento di ammortizzatore sociale per affrontare le problematiche legate alle crisi aziendali;

- i lavoratori residenti nel territorio regionale posti in CIGS, anche per i contratti di solidarietà, nonché quei lavoratori che usufruiscono delle prestazioni erogate dal Fondo di Integrazione Salariale (FIS) o altri fondi preposti all'erogazione di integrazioni salariali, secondo la normativa di riferimento tempo per tempo vigente, vengono a trovarsi in una situazione critica rispetto ai tempi erogazione dell'integrazione salariale poiché i tempi di emanazione dei provvedimenti amministrativi e dell'erogazione non sono certi e l'attesa li rende privi di sostegno economico in quanto, in molti casi, le aziende dalle quali dipendono non sono in grado di corrispondere alcuna indennità;

- al fine di sostenere gli interessi di tali lavoratori, è stato previsto di attivare un intervento volto all'anticipazione sociale dell'indennità di cassa integrazione guadagni straordinaria ai lavoratori piemontesi posti in CIGS, stabilendo che i beneficiari vi aderiscano volontariamente e si è provveduto, con la D.G.R. n. 1-35 del 1 luglio 2019, ad approvare uno schema di protocollo d'intesa con la Banca INTESASANPAOLO S.p.a. e le Organizzazioni sindacali CGIL CISL e UIL, poi sottoscritto tra le parti in data 4 luglio 2019 ed avente scadenza il giorno 31 dicembre 2020, che si intende prorogare per l'anno 2021;

Visto il Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 150, di riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell'art. 1, comma 3 della Legge 10 dicembre 2014, n. 183.

Visto il Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 148, di riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della Legge 10 dicembre 2014, n.183, e successive modifiche ed integrazioni.

Visto l'art. 44 del Decreto Legge 28 settembre 2018, n. 109 "Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze", convertito nella Legge 16 novembre 2018, n.130.

Visti gli artt. 3 c. 1 lett. j) e 43 c. 6 della Legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34.

Dato atto che come documentazione agli atti della Direzione istruzione, Formazione e Lavoro, settore Politiche del lavoro è stata esplorata la disponibilità della Banca INTESASANPAOLO S.p.A. che, con propria comunicazione a mezzo mail, in data 12 maggio 2021, ha confermato la propria adesione alla proroga per l'anno 2021 del suddetto protocollo d'intesa per l'attivazione di un intervento volto all'anticipazione sociale dell'indennità di cassa integrazione guadagni ai lavoratori piemontesi posti in CIGS o in altre integrazioni salariali analoghe, in fattispecie all'allegato D) del protocollo stesso, alle condizioni economiche di cui all'allegato A) del protocollo stesso, prevedendo, come oneri a carico del bilancio regionale, la corresponsione degli interessi debitori sugli importi anticipati ai lavoratori che richiederanno, su base rigorosamente volontaria, di volersi avvalere dell'anticipazione di un importo a valere sulla futura corresponsione, da parte dell'INPS o altro Ente preposto, dell'indennità correlata all'ammortizzatore sociale riconosciuti.

Dato atto, inoltre, che questo obiettivo, come da documentazione agli atti, è stato condiviso con le Organizzazioni Sindacali CGIL CISL UIL, firmatarie di precedenti ed analoghi accordi sottoscritti in passato nelle Province piemontesi, raggiungendo un accordo sulla modalità da adottare per l'anticipazione delle integrazioni salariali, nelle more della procedura di erogazione da parte dell'INPS o altro Ente preposto.

Ritenuto, pertanto, di approvare la proroga in sanatoria per l'anno 2021 del protocollo d'intesa di cui alla D.G.R. n. 1-35 del 1 luglio 2019, con la Banca INTESASANPAOLO S.p.A. e le Organizzazioni sindacali CGIL CISL e UIL, approvando lo schema in allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, e disponendo che il suddetto protocollo non stabilisce rapporti di esclusiva tra le Parti sulle aree di collaborazione individuate e che, qualora pervenissero proposte da parte di altri istituti bancari di adesione al protocollo d'intesa di cui al presente atto, alle medesime condizioni ivi fissate, il medesimo protocollo verrà esteso a detti istituti bancari in modo di garantire sia una maggiore capillarità di intervento sul territorio e sia una maggiore possibilità di libera scelta da parte dei lavoratori.

Premesso, inoltre, che con la D.G.R. n.1-2739 del 08.01.2021 si è provveduto ad approvare la proroga del protocollo d'intesa di cui alla D.G.R. n. 1-35 del 1 luglio 2019, con la Banca Sella S.p.A. e le Organizzazioni sindacali CGIL CISL e UIL, prevedendo la copertura finanziaria della spesa presunta per un importo di Euro 10.000,00.

Dato atto che sulla base delle rendicontazioni delle spese finora presentate dalle Banche Sella S.p.A. e Banca INTESASANPAOLO S.p.A., si stima di rideterminare la spesa presunta per la copertura degli interessi debitori sugli importi anticipati ai lavoratori nella misura complessiva di Euro 3.750,00 per l'anno 2021.

Ritenuto, pertanto, che la spesa complessiva presunta per l'anno 2021, comprensiva di quella a favore della Banca Sella S.p.A., a parziale modifica della D.G.R. n. 1-2739 del 08.01.2021, e di quella, di cui al presente provvedimento, a favore di Banca INTESASANPAOLO S.p.A., sia pari ad euro 3.750,00.

Dato atto che il presente provvedimento trova copertura con gli stanziamenti di competenza e di cassa del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 anno 2021 sul capitolo 175360 nell'ambito del Missione 15, Programma 15.01.

Ritenuto, infine, di demandare al Presidente della Regione Piemonte la sottoscrizione di detto protocollo e alla Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro, competente in materia, di adottare gli atti ed i provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, ivi compreso il costante monitoraggio dell'andamento della spesa.

Visti:

l'art. 17 e 18 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

il D.Lgs. n. 118/2011 - "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

la L.R.15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023" (Bollettino Ufficiale n. 15 Supplemento ordinario n. 4 del 16 aprile 2021)

la D.G.R. n. 1-3115 del 19 aprile 2021 avente per oggetto: "Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.;

vista la D.G.R. n. 12 – 5546 del 29 agosto 2017 "Linee guida in attuazione della D.G.R. 1 – 4046 del 17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile";

vista la DD. n. 1203 del 2 settembre 2019.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento in conformità a quanto disposto dalla DGR n. 1-4046 del 17.10.2016.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale con voti unanimi,

delibera

- 1) al fine di sostenere gli interessi dei lavoratori piemontesi posti in CIGS o altra integrazione salariale, tramite l'attivazione a loro favore un intervento volto all'anticipazione sociale dell'indennità di integrazione salariale, per le fattispecie indicate all'allegato D) al protocollo stesso, stabilendo che i beneficiari vi aderiscano volontariamente, di approvare la proroga in sanatoria per l'anno 2021 del protocollo d'intesa di cui alla D.G.R. n. 1-35 del 1 luglio 2019, con la Banca INTESASANPAOLO S.p.A. e le Organizzazioni sindacali CGIL CISL e UIL, approvando lo schema in allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di disporre che il suddetto protocollo non stabilisce rapporti di esclusiva tra le Parti sulle aree di collaborazione individuate e che, qualora pervenissero proposte da parte di altri istituti bancari di adesione al protocollo d'intesa di cui al presente atto, alle medesime condizioni ivi fissate, il medesimo protocollo verrà esteso a detti istituti bancari in modo di garantire sia una maggiore capillarità di intervento sul territorio e sia una maggiore possibilità di libera scelta da parte dei lavoratori;
- 3) di demandare al Presidente della Regione Piemonte la sottoscrizione di detto protocollo e alla Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro, competente in materia, di adottare gli atti ed i provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, ivi compreso il costante monitoraggio dell'andamento della spesa;
- 4) di stabilire che la spesa complessiva presunta per l'anno 2021, comprensiva di quella a favore della Banca Sella S.p.A., a parziale modifica della D.G.R. n. 1-2739 del 08.01.2021, e di quella, di cui al presente provvedimento, a favore di Banca INTESASANPAOLO S.p.A., è pari ad euro 3.750,00;
- 5) di dare atto che alla spesa complessiva presunta di Euro 3.750,00 per l'anno 2021 si farà fronte con gli stanziamenti di competenza e di cassa del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 anno 2021 sul capitolo 175360 nell'ambito del Missione 15, Programma 15.01.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22 del 12 ottobre 2010, nonché ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)

Allegato

ALLEGATO ALLA D.G.R. “Anticipazione sociale indennità di cassa integrazione guadagni straordinaria. Proroga in sanatoria del protocollo d’intesa, di cui alla DGR 1-35 del 01.07.2019, con Banca INTESASANPAOLO S.p.A. e le Organizzazioni sindacali CGIL CISL UIL e disposizioni sulla spesa complessiva, a parziale modifica della DGR 1-2739 del 08.01.2021”.

**PROTOCOLLO D’INTESA
PER L’ANTICIPAZIONE SOCIALE DELL’INTEGRAZIONE SALARIALE
STRAORDINARIA**

Tra

Regione Piemonte, codice fiscale 80087670016, con sede legale in Torino, Piazza Castello 165, rappresentata dal Presidente Alberto Cirio;

Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede legale in Torino, capitale sociale 10.084.445.147,92, iscritta al Registro delle imprese di Torino, codice fiscale 00799960158, partita IVA 11991500015, rappresentata dal Direttore Regionale Piemonte Nord, Valle d’Aosta e Sardegna, dott. Teresio Testa e dal Direttore Regionale Piemonte Sud e Liguria, dott. Andrea Perusin, domiciliati per la carica presso la sede legale della banca, di seguito anche “**la Banca**”;

Verranno di seguito congiuntamente denominate “**le Parti**”

Sottoscrivono il Protocollo di intesa anche le seguenti sigle sindacali (come congiuntamente intese “**Organizzazioni Sindacali**”):

CGIL Piemonte, rappresentata da

CISL Piemonte, rappresentata da

UIL Piemonte, rappresentata da

premessso che

- La Regione Piemonte intende sostenere gli interessi dei lavoratori, residenti nella Regione Piemonte in integrazione salariale nelle fattispecie di cui all’allegato D) della presente Convenzione, di cui è parte integrante e sostanziale, secondo la normativa di riferimento tempo per tempo vigente. Essi si trovano in una condizione particolarmente critica poiché nell’attesa dell’emanazione del decreto ministeriale di concessione dell’integrazione salariale straordinaria, restano sovente privi di sostegno economico, in quanto le aziende dalle quali dipendono non sono in grado di corrispondere alcuna indennità;
- la Banca ha posto tra i propri obiettivi istituzionali quello di essere “Banca per il Paese”. Tale obiettivo si traduce in azioni volte a servire tutte le componenti socio-economiche, con il medesimo impegno ed efficacia, e ad accompagnare la modernizzazione del sistema Italia, riservando una particolare attenzione ai settori dell’istruzione, dei servizi, del lavoro, dell’innovazione tecnologica, del welfare;
- le Parti e CGIL CISL UIL hanno messo a punto una strategia congiunta di azione, che è già stata resa operativa per gli anni 2019 e 2020 attraverso apposito protocollo approvato con la D.G.R. n. 1-35 del 1 luglio 2019 e intendono prorogare tale operatività per l’anno 2021, nei termini di seguito descritti, per l’anticipazione delle integrazioni salariali, nelle more della procedura di erogazione da parte dell’INPS o altro ente preposto al pagamento, di seguito “**Ente competente**”;

- le Parti interverranno ciascuna per la propria specificità: la Regione Piemonte, garantendo la massima conoscenza e diffusione della Convenzione presso i lavoratori interessati, in modo che il lavoratore non risulti in alcun modo penalizzato dal ritardo nell'erogazione delle integrazioni salariali, che potrebbe indurlo a cadere nelle reti dell'usura; la Banca, in presenza dei relativi presupposti, concedendo loro credito e senza garanzie personali. ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue

1. Oggetto della Convenzione

La presente convenzione (di seguito, la “**Convenzione**”) ha per oggetto la concessione di credito a lavoratori residenti nella Regione Piemonte, dipendenti di aziende o unità aziendali ubicate nella Regione Piemonte, in integrazione salariale in una fattispecie di cui all'allegato D) al presente protocollo, di cui è parte integrante e sostanziale, sospesi dal lavoro sia a zero ore che a rotazione con un minimo di 2 settimane di integrazione salariale nell'arco di 1 (uno) mese, e di quelli destinatari dell'assegno di solidarietà (di seguito, i “**Lavoratori Beneficiari o Lavoratore Beneficiario**”), secondo la normativa di riferimento tempo per tempo vigente.

2. Modalità di svolgimento dell'operazione

- I Lavoratori Beneficiari dovranno presentare alla Banca la richiesta di accesso al credito;
- la Banca esaminerà le richieste di concedere, a condizioni agevolate (all. A) e limitatamente al periodo di attesa dell'integrazione salariale, una disponibilità finanziaria mensile rapportata alla retribuzione lorda mensile (secondo quanto indicato nella tabella di cui all'allegato C) del presente Protocollo, di cui è parte integrante e sostanziale), del Lavoratore Beneficiario a nome del quale verrà aperto un apposito conto corrente di prelevamento e rimborso, avente le caratteristiche di cui al successivo art. 5; la restituzione da parte del Lavoratore Beneficiario di quanto utilizzato e dei relativi interessi avverrà automaticamente al momento del pagamento degli arretrati da parte dell'Ente competente come previsto al successivo art. 5), ovvero, in mancanza, con pagamento alla scadenza della linea di credito come determinata al successivo art. 5.

3. Obbligazioni della Regione Piemonte

La Regione Piemonte:

- a) provvederà a trasmettere tempestivamente alla Banca conferma dell'inserimento dell'impresa, da cui il Lavoratore Beneficiario dipende, nell'elenco - predisposto da Regione Piemonte - delle procedure CIGS in essere e per le quali si richiede l'attivazione della misura di anticipazione bancaria, ed a richiesta si attiverà per acquisire copia del verbale di esame congiunto ove questo non sia avvenuto presso gli uffici della Regione Piemonte stessa.
- b) non appena avrà ricevuto il report di cui all'art. 4, lett. c, provvederà al rimborso degli interessi ivi indicati in relazione ai finanziamenti concessi. Tale rimborso avverrà mediante bonifico bancario da parte della Regione Piemonte sull'IBAN IT82 Q030 6909 2171 0000 0460 235 con beneficiario Intesa Sanpaolo.

4. Obbligazioni della Banca

La Banca:

- a) ricevuta dal Lavoratore Beneficiario tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 1 della presente Convenzione (comunicazione dell'azienda all'interessato dell'avvenuta collocazione in integrazione salariale) e dalla Regione Piemonte la conferma dell'inserimento dell'impresa, da cui il lavoratore dipende, nell'elenco delle procedure di

integrazione salariale di cui all'art. 3, ed eventualmente, in caso di CIGS, copia del verbale di esame congiunto, valuterà, in piena autonomia ed indipendenza, il merito creditizio del Lavoratore Beneficiario;

b) concederà, a suo insindacabile giudizio, in caso di esito positivo della relativa istruttoria – che verrà esperita nel rispetto di quanto previsto dal Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) nonché dalle altre norme legislative e regolamentari vigenti – una disponibilità finanziaria le cui caratteristiche agevolate sono indicate nel successivo art. 5; la procedibilità della richiesta di affidamento resta espressamente subordinata all'indicazione da parte del richiedente, nella domanda inoltrata all'Ente competente a cura dell'azienda, che la mensilità dell'integrazione salariale gli venga accreditata su conto corrente, a sé intestato, acceso presso la Filiale della Banca presso la quale la richiesta di affidamento è stata presentata. Il lavoratore autorizzerà inoltre la Banca, a prelevare una somma pari a quanto complessivamente avrà utilizzato, non appena sul conto saranno accreditati dall'Ente competente gli arretrati;

c) fornirà una volta all'anno alla Regione Piemonte un report contenente gli elementi relativi ai finanziamenti concessi (nr contratto, importo utilizzato, importo interessi oggetto di rimborso);

d) procederà, con i propri tempi tecnici, a rimborsare ai clienti gli interessi corrisposti in relazione ai finanziamenti concessi.

-e) concederà al Lavoratore Beneficiario la facoltà di autorizzare il pagamento di rate di eventuali prestiti concessi da altri soggetti finanziari o dalla Banca stessa, mediante la liquidità concessa. La facilitazione creditizia non potrà essere utilizzata per il pagamento di rate di prestiti, in essere con la Banca, scadute e rimaste non pagate se la scadenza di tali rate è antecedente alla data dell'ultima retribuzione percepita dal lavoratore prima della sua collocazione nelle misure straordinarie di sostegno al reddito.

5. Caratteristiche del prestito

I finanziamenti verranno concessi sotto forma di apertura di credito in conto corrente - regolata dagli artt. 1842 e segg. del c.c., dal TUB, dalle ulteriori norme di legge applicabili e da apposito contratto stipulato tra la Banca ed il lavoratore – con:

- (i) disponibilità crescente per frazioni mensili, con un massimo di 7 (sette), ognuna pari all'importo determinato come da tabella di cui all'allegato C) ;
- (ii) ammontare massimo complessivo di € 6.500 (seimilacinquecento);
- (iii) durata massima di 7 (sette) mesi dalla data di concessione.

L'apertura di credito verrà resa disponibile su un conto corrente intestato al Lavoratore Beneficiario a condizioni agevolate, senza presentazione di garanzia ad alcun titolo e senza spese di tenuta conto nel periodo in cui insiste l'affidamento.

La linea di credito scadrà nel momento in cui l'Ente competente accrediterà sul conto corrente le somme dovute al lavoratore e il pagamento effettuato dall'Ente avrà effetto solutorio del debito per capitale e interessi, maturato in dipendenza degli utilizzi, oppure decorsi sette mesi dalla data della sua concessione, restando convenuto che:

- gli interessi maturati sugli utilizzi e conteggiati con periodicità annuale nel periodo di vigenza della linea di credito e corrisposti dal cliente saranno rimborsati dalla Regione Piemonte;
- qualora alla scadenza del settimo mese l'Ente competente non abbia ancora effettuato il pagamento, la Banca valuterà, a proprio insindacabile giudizio, se prorogare o rinnovare l'affidamento per un altro mese, e così via, ovvero se considerare definitivamente scaduta l'apertura di credito;
- gli interessi che continueranno a maturare regolarmente sul conto a seguito di eventuale proroga della linea di credito oltre i 7 (sette) mesi previsti saranno a carico della Regione Piemonte;

- in caso di mancata emanazione del decreto ministeriale di concessione dell'integrazione salariale straordinaria la Banca non concederà le frazioni mensili di apertura di credito non ancora rese disponibili, salvo determinazioni assunte caso per caso e unanimemente dalla Banca e dal lavoratore;
- per le eventuali frazioni mensili di apertura di credito rese disponibili la copertura degli interessi maturati rimarrà a carico della Regione Piemonte alle condizioni previste nel periodo di vigenza della linea di credito;

6. Impegni reciproci

Durante il periodo di attuazione della presente Convenzione le Parti si impegnano a verificare l'efficacia dell'iniziativa posta in essere, anche mediante iniziative volte ad appurarne la portata in termini di utilizzo da parte dei soggetti di cui all'art. 1, la rispondenza delle condizioni applicate rispetto alle necessità degli stessi e l'eventuale introduzione di meccanismi correttivi. Le Parti si impegnano inoltre, secondo correttezza e buona fede, a definire in via congiunta gli emendamenti e/o le integrazioni alla presente Convenzione che si rendessero necessari per le finalità di cui in premessa.

Le Parti si impegnano a promuovere il presente accordo presso altri soggetti che possano in ogni modo rendere più efficace o più vasto il progetto.

7. Attività di comunicazione

Nel comune riconoscimento della rilevanza sociale dell'iniziativa, la Regione Piemonte, la Banca e CGIL CISL UIL porranno in essere le opportune azioni di comunicazione e di promozione della Convenzione, previa condivisione dei contenuti e delle modalità.

Resta inteso che tale attività di comunicazione svolta non va intesa come attività di promozione e/o collocamento dei prodotti della Banca. Pertanto, l'attività svolta dalla Regione Piemonte, nonché da CGIL, CISL e UIL non è da intendersi quale agenzia in attività finanziaria ovvero di mediazione creditizia ai sensi degli artt. 128 quater e 128 sexies del D. Lgs n. 385/1993).

8. Responsabili operativi

La Regione Piemonte, la Banca e le Organizzazioni Sindacali individuano rispettivamente, quali responsabili per l'attuazione del progetto:

Regione Piemonte di Torino –

Intesa Sanpaolo spa – Dir. Reg. Piemonte Nord, Valle d'Aosta e Sardegna – Mazzucato Nadia

Intesa Sanpaolo spa – Dir. Reg. Piemonte Sud e Liguria – Rolando Massimo

CGIL -

CISL -

UIL -

Sarà cura di ciascuna delle parti comunicare alle altre con tempestività eventuali variazioni dei propri referenti.

9. Efficacia e Durata della Convenzione

Con la sottoscrizione delle Parti, la presente Convenzione sarà produttiva di effetti sino al 31.12.2021, senza tacito rinnovo.

Le Parti concordano altresì che la Convenzione deve intendersi applicabile anche a tutti i finanziamenti concessi dalla Banca a partire dal 1.1.2021 in favore dei lavoratori residenti nella Regione Piemonte, dipendenti di aziende o unità aziendali ubicate nella Regione Piemonte, in integrazione salariale in una delle fattispecie di cui all'allegato D). Pertanto, relativamente ai

suindicati finanziamenti, la Regione Piemonte assume l'impegno al rimborso degli interessi nei termini indicati nella presente Convenzione.

10. Modifica delle condizioni economiche

Le Parti si impegnano a valutare con cadenza almeno trimestrale la coerenza delle condizioni economiche di cui all'allegato A) con la situazione dei mercati per procedere di comune accordo ad eventuali modifiche.

In ogni caso la Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente e in qualsiasi momento le condizioni economiche di cui all'allegato A) alle seguenti voci: Tasso annuo apertura di credito in c/c, Tasso creditore nominale annuo, Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate. Tali modifiche saranno comunicate dalla Banca alle altre Parti per iscritto e con preavviso di almeno 30 giorni e avranno effetto riguardo ai nuovi finanziamenti richiesti dopo il decorso del termine di preavviso; in caso di modifiche sfavorevoli ciascuna delle Parti destinatarie della comunicazione ha facoltà di recedere dalla Convenzione entro il suddetto termine di preavviso. Se entro tale termine pervenga alla Banca la comunicazione di recesso anche di una sola delle Parti, mediante lettera raccomandata A.R., la Convenzione si intende risolta; in caso contrario le modifiche si intendono approvate.

11. Varie

La presente scrittura privata viene redatta in 6 originali ad unico effetto verrà registrata solo in caso d'uso per imposta fissa ex art.4 della Tariffa parte II allegata al D.P.R. n.131/1986 e successive modificazioni ed integrazioni.

12. Elenco allegati

Formano parte integrante della presente Convenzione i documenti allegati sub "A", "B", "C", "D".

Torino,2021

REGIONE PIEMONTE

Alberto Cirio

INTESA SANPAOLO S.p.A

Teresio Testa

Andrea Perusin

CGIL PIEMONTE

CISL PIEMONTE

UIL PIEMONTE

ALLEGATO A)

CONDIZIONI ECONOMICHE

Tasso annuo apertura di credito in c/c	2,00 % fino alla prima scadenza della convenzione
Periodicità di liquidazione interessi	Annuale
Imposta di bollo	pro- tempore vigente
Canone annuo per tenuta del conto (per la durata del finanziamento)	zero
Invio estratti conto e lettere trasparenza (per la durata del finanziamento)	zero
Periodicità invio estratto conto	trimestrale
Spese chiusura del conto	esente
Tasso creditore nominale annuo	0,00 %
Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate (oltre fido o in assenza di fido)	17,00%

Per quanto non espressamente indicato, fare riferimento ai Fogli Informativi del conto corrente “Conto Benefit” e del finanziamento specifico

ALLEGATO B)

Come fare per accedere al finanziamento

DESTINATARI

I lavoratori posti in integrazione salariale nelle fattispecie di cui all'allegato D) della presente Convenzione, sia a zero ore che a rotazione purché residenti nella regione Piemonte.

DI COSA SI TRATTA

E' un finanziamento che viene concesso sotto forma di apertura di credito in c/c, con durata massima di 7 (sette) mesi dalla concessione e per un importo massimo di € 6.500,00 (seimilacinquecento/00).

COME RICHIEDERLO

Presso gli sportelli di Intesa Sanpaolo presentando la seguente documentazione:

- carta d'identità e codice fiscale;
- ultime 3 buste paga e ultima CU o dichiarazione dei redditi;
- lettera del datore di lavoro dove viene indicato che il lavoratore è stato posto in integrazione salariale;
- copia del verbale dell'esame congiunto della situazione aziendale (per i lavoratori di aziende site fuori dal territorio dell'Area Metropolitana di Torino v. art 3) ;
- conferma, tramite modulo banca sottoscritto dall'azienda datrice di lavoro, che nella domanda da inoltrare all'Ente pagatore (a cura dell'azienda), vengano segnalate le coordinate del conto acceso per l'affidamento dell'anticipazione sociale al fine di canalizzare le mensilità di integrazione salariale spettante.

ALLEGATO C

VALORE DELL'IMPORTO MENSILE DELL'ANTICIPAZIONE SOCIALE	
Retribuzione lorda mensile del Beneficiario	Valore affidamento mensile
Fino a € 1.030,00	68% del lordo mensile
Da € 1.031,00 a € 1.857,00	Importo fisso pari a € 727,00
Oltre € 1.857,00	Importo fisso pari a € 874,00
in caso di lavoratore posto in CIGS/"FIS" a rotazione con un minimo di 2 settimane di CIGS/"FIS" nell'arco di 1 (uno) mese	Euro 300 in caso di lavoratore full time (in caso di lavoratore part-time euro 150,00)

ALLEGATO D

Fattispecie di integrazione salariale ammesse all'anticipazione sociale ai sensi dell'art. 1 della presente Convenzione:

Cassa integrazione straordinaria per ristrutturazione	Artt. 21 comma 1, lett. a), e 22 bis del D.Lgs. 148/2015 e s.m.i
Cassa integrazione straordinaria per crisi aziendale	Artt. 21 comma 1, lett. b), e 22 bis del D.Lgs. 148/2015 e s.m.i.
Contratto di solidarietà	Art. 21 comma 1 lett c) del D.Lgs 148/2015 e s.m.i.
Cassa integrazione straordinaria	Art.25 bis, comma 3 lett a) b) c), del D.lgs.148/2015
Cassa integrazione straordinaria per crisi aziendale con cessazione di attività	Art.44 del D.L. 109/2018 e s.m.i.
Assegno di solidarietà del Fondo di integrazione salariale	Art. 31 del D.Lgs. 148/2015 e s.m.i.
Assegno di solidarietà del Fondo Solidarietà Bilaterale Artigiano erogato tramite Ebap.	Fondo di Solidarietà Bilaterale alternativo per l'Artigianato istituito dalle Parti Sociali Nazionali in attuazione dell'articolo 3, comma 14, della legge n.92/2012 (Riforma Fornero) e dell'art. 27, del d.lgs n.148/2015.
Integrazioni salariali previste da Fondo Tis riferito ai lavoratori in somministrazione prestazione erogata dal Fondo di Solidarietà istituito presso Forma.Temp	Fondo costituito ai sensi della legge 92/2012 , dell'accordo delle Parti Sociali del 25 novembre 2015 e del successivo DM 95074 pubblicato in G.U. il 21/5/2016 n.118 .